



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

SEGRETARIO GENERALE

Determinazione n. 246 del 09.11.2020

OGGETTO. PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITA' "LAVORO AGILE". MODIFICA ART. 5.3 DISCIPLINARE SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITA' "LAVORO AGILE" E NUOVE DISPOSIZIONI

Premesso che :

con propria precedente Determinazione n. 4 del 16 marzo 2020, era stata data attuazione alla modalità di prestazione lavorativa "lavoro agile (c.d. smartworking) presso il Comune di Savigliano con successiva Determinazione n. 5 del 19.05.2020 venivano approvate le modalità attuative del "lavoro agile" mediante apposito "DISCIPLINARE SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITA' "LAVORO AGILE" PER LA "FASE 2" DEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DA COVID-19, dando atto dell'efficacia delle misure per il periodo intercorrente dal 25.05.2020 al 15.06.2020 compreso;

con successiva Determinazione n. 7 del 15.06.2020 veniva disposta la proroga dell'efficacia del "Disciplinare sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile", approvato con Determinazione n. 5 del 19.05.2020, fino al 31.07.2020.

con propria successiva Determinazione n. 8 del 28.07.2020 era stato approvato nuovo Disciplinare sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "Lavoro agile"

con propria successiva Determinazione n. 12 del 27.10.2020 è stata modificata e integrata la propria Determinazione n. 8 del 28.07.2020 il Disciplinare sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in "modalità agile"

Visti:

il DPCM 19.10.2020 in esecuzione ai precedenti DPCM del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020, con proprio decreto del 19 ottobre 2020, ha ritenuto necessario stabilire, per le pubbliche amministrazioni, in fase di applicazione del terzo periodo del comma 1, del citato art. 263 del dl n. 34/2020, specifiche modalità organizzative e fissare criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilità del lavoro pubblico e per lo svolgimento del lavoro in modalità agile, come di seguito sintetizzate :

Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa.

Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l'accordo individuale di cui all'articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria

Ciascun dirigente /figura apicale/responsabile di settore :

Provvede ad una mappatura delle “mappatura delle attività” e dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono essere svolti con modalità agile adotta, nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;

favorisce la rotazione del personale tesa ad assicurare, nell’arco temporale settimanale o plurisettimanale, un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell’attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi;

tiene conto, nella rotazione di cui alla lettera precedente, ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l’accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza

Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in modalità agile, le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le risorse finanziarie disponibili. È in ogni caso consentito, ai sensi dell’articolo 87, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l’utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora l’amministrazione non sia tempestivamente in grado di fornirne di propri. Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato.

Dato atto che:

ai sensi delle disposizioni di cui al DPCM 19.10.2020 e della Determinazione n. 12 del 27.10.2020, è stato in data 27.10.2020 inviato a tutti i Responsabili di Settore e Uffici di Staff uno schema di mappatura delle attività e dei processi con l’individuazione degli uffici o servizi
tutti i Settori hanno provveduto ad una dei mappatura delle attività” e dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono essere svolti con modalità agile, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Disciplinare , così come modificato con determinazione n./2020.

Evidenziato che nei giorni immediatamente successivi si è ulteriormente aggravato il quadro epidemiologico ed il carattere diffuso dell’epidemia con un incremento importante dei casi che ha portato all’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 03.11.2020

Visto il D.P.C.M 03.11.2020 :

l’art. 3, comma 1 ai sensi del quale : “ Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.”

Il comma 4 lett i) , ai sensi del quale i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Il comma 5 ai sensi del quale: le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 04.11.2020, rubricata: " Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha previsto all'art. 1 " Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2"

Dato atto che la Regione Piemonte è stata inserita nell'ALL. 2 e conseguentemente trovano l'applicazione tutte le misure di cui all'art. 3 del D.P.C.M 03.11.2020

Ritenuto necessario alla luce delle intervenute disposizioni normative incrementare ulteriormente il ricorso alla modalità di lavoro agile come previsto e articolato nel Disciplinare il Disciplinare sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in "modalità agile" ed in particolare attraverso una modifica dell'art. 5.3 come segue:

5.3. Sede e articolazione delle giornate di lavoro agile

La modalità di "lavoro agile" è consentita per un massimo di n. 4 giorni lavorativi alla settimana; nel restante giorno lavorativo, il dipendente è obbligato a svolgere la propria attività lavorativa "in presenza" nella sede ordinaria di servizio, con il normale orario di lavoro applicato per il servizio cui è assegnato. Rientra nelle funzioni dei Responsabili di Settore e Uffici di Staff ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, di concerto con il Segretario Generale, determinare le differenti articolazioni del numero massimo di 4 giorni lavorativi in modalità agile, le eventuali opzioni alternative di organizzative e di turnazione, propedeutiche alla continuità dell'azione amministrativa e alla conclusione dei procedimenti.

Sottolineato, altresì che:

la modalità di lavoro in forma "agile" dovrà essere conciliata con i servizi prestati in front office che dovrà essere garantito:

Il regolare svolgimento di tutte le attività istituzionali
continuità dell'azione amministrativa
conclusione dei procedimenti

Visto il Disciplinare sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile", adottato con Determinazione segretariale n. 8 del 28.07.2020 e modificato con Determinazione segretariale n. 12 del 27.10.2020

Tutto ciò premesso

Visto il D. Lgs. n. 267/2000

Visto il D. Lgs. n. 165/2001

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

di modificare il Disciplinare sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile", adottato con Determinazione segretariale n. 8 del 28.07.2020, modificato con Determinazione segretariale n. 12 del 27.10.2020, in ottemperanza alle recenti disposizioni regolamentari e governative e ministeriali, come segue:

5.3. Sede e articolazione delle giornate di lavoro agile

La modalità di “lavoro agile” è consentita per un massimo di n. 4 giorni lavorativi alla settimana; nel restante giorno lavorativo, il dipendente è obbligato a svolgere la propria attività lavorativa “in presenza” nella sede ordinaria di servizio, con il normale orario di lavoro applicato per il servizio cui è assegnato. Rientra nelle funzioni dei Responsabili di Settore e Uffici di Staff ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, di concerto con il Segretario Generale, determinare le differenti articolazioni del numero massimo di 4 giorni lavorativi in modalità agile, le eventuali opzioni alternative di organizzative e di turnazione, propedeutiche alla continuità dell’azione amministrativa e alla conclusione dei procedimenti.

di stabilire che :

i Responsabili di Settore e Uffici di Staff nell’ambito dei poteri di cui all’art. 107 del D.lgs. 267/2000 adottino tutte le misure organizzative idonee a garantire l’attivazione della modalità di lavoro agile anche attraverso procedure sperimentali e l’ausilio di strumentazioni informatiche proprie del dipendente

i Responsabili di Settore e Uffici di Staff favoriscano la rotazione del personale, in funzione dell’adozione della modalità lavorativa in forma “agile”, tesa ad assicurare un’equilibrata alternanza nello svolgimento dell’attività in modalità agile e di quella in presenza

i Responsabili di Settore e Ufficio di Staff, nell’ipotesi di adozione delle misure di cui sopra devono assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la conclusione dei procedimenti

la modalità di lavoro in forma “agile” dovrà essere conciliata con i servizi prestati in front office;

i Responsabili di Settore e di Uffici di Staff, titolari di posizione organizzativa, possono ricorrere allo svolgimento della prestazione lavorativa in “modalità agile”

l’attivazione del “lavoro agile” non prescinde in alcun modo dall’adozione preventiva di tutte le misure già disposte con Direttiva 11.03.2020 in merito all’utilizzo di ferie relative all’anno 2019 e all’anno 2020 e alle altre misure ivi indicate.

le misure previste avranno efficacia fino 31.12.2020, al fine di verificare i risultati e di consentire eventuali interventi correttivi .

Di disporre la trasmissione del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Settore e degli Uffici di Staff per i seguiti di competenza e la massima trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Monasterolo di Savigliano, 09.11.2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carmelo Mario BACCHETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’art. 17 del regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, la presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni.
Monasterolo di Savigliano, lì 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmelo Mario Bacchetta